



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 07	00

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **31/07/2024**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Art. 24, comma 1 L.R. 26/2012 e ss. mm. ii. - Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2024/2025.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a. la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18, dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'articolo 42, della legge 4 giugno 2010, n. 96, "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche al richiamato articolo 18 della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie, fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- c. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato negli anni 2009, 2014 e 2021, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- d. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" a cura della Commissione europea (2008), fornisce indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- e. l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente direttiva 79/409/CEE) sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- f. l'ISPRA ha elaborato il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157 del 1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge n. 96 del 2010, di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- g. l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla legge regionale 6 settembre 2013, n. 12 e ss.mm.ii. - stabilisce che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR), pubblichi il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- h. l'articolo 36 della medesima legge regionale n. 26 del 2012 ha introdotto alcune innovazioni in merito alla gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- i. le recenti modifiche all'art. 18 della L. n. 157/1992 di cui alla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 hanno introdotto l'obbligatorietà per le amministrazioni regionali di acquisire il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, oltre che dell'ISPRA, anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), così come recentemente ricostituito in base al D.M. n. 263986 del 22.05.2023;
- j. il Consiglio Regionale in data 08.09.2023, ha approvato i Piani Faunistici Venatori Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, i quali risultavano necessari per assicurare una corretta ed efficace pianificazione faunistico-venatoria tale da consentire la preapertura al prelievo venatorio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, secondo cui detta autorizzazione "è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori";
- k. le Pianificazioni provinciali sono state redatte in vigore del PFVR e sulla base del documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali di cui all'allegato 2 alla DGR n. 787 del 21.12.2012 di approvazione del PFVR 2012/2023, come disposto dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 9.8.2012, n.26.
- l. il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale - PFVR, elaborato in via definitiva, ed ai sensi del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008 (in attuazione della Direttiva 2001/42/CE), ha chiuso, con esito positivo, in data 04.07.2024, la Procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS integrata con procedura VInCA, determinando la fase di avvio dell'adozione da parte della Giunta e la conseguenziale ratifica del Consiglio Regionale;
- m. l'art. 10 comma 1 bis della L. 101 del 12 luglio 2024, di conversione con modificazioni del decreto-legge 15

maggio 2024 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, al fine di potenziare l’azione di contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana (PSA), ha previsto la modifica, tra gli altri, dell’art. 18, comma 1, lettera d), della L. n. 157/1992, consentendo la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1° ottobre al 31 gennaio;

**PREMESSO, altresì, che**

- a. l’articolo 18, comma 2, della legge 157 del 1992 stabilisce la possibilità, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l’apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell’arco temporale 1° settembre - 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. nel merito della pianificazione faunistica:
  - b.1 la Regione Campania ha rinnovato i cinque Piani Faunistico Venatori Provinciali - PFVP, approvandoli in Consiglio Regionale in data 8.09.2023 e pubblicandoli sul BURC regionale al numero 67 del 18/09/2023;
  - b.2 la Giunta Regionale della Campania ha adottato il Piano Faunistico Venatorio Regionale -PFVR 2024-2029 con DGR 378 del 25.07.2024 pubblicato sul BURC numero 53 del 29/07/2024;
- c. il regime di anticipo dell’apertura della caccia è stato previsto nel parere ISPRA condizionato alla formula di caccia da aspetto (appostamento temporaneo) e limitatamente alle specie opportunistiche indicate come prelevabili in settembre;
- d. il medesimo articolo 18 prevede, inoltre, la possibilità per le regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell’ISPRA;
- e. nel documento “*Guida per la stesura dei calendari venatori*” citato in premessa, l’ISPRA evidenzia che i limiti temporali indicati nei “Key concepts” sono quelli massimi consentiti, lasciando impregiudicata la possibilità per le regioni di adottare calendari venatori con vincoli temporali differenti, secondo quanto stabilito in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.), così come indicato dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva “Uccelli selvatici” (paragrafi 2.7.2, 2.7.9 e 2.7.10);
- f. tali limiti temporali sono stati aggiornati con il documento di BirdLife International (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities e, successivamente, con il reporting sull’articolo 12 della direttiva 2009/147CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>);
- g. il “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009”, elaborato dal Comitato scientifico Omnis, è stato ufficialmente adottato dalla Commissione Europe nel 2001 e rivisitato negli anni 2009, 2014 e 2021;
- h. nel documento citato in premessa “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*”, di seguito per brevità denominato “*Guida alla disciplina della caccia*”:
  - h.1 al paragrafo 2.6, tra l’altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
  - h.2 al paragrafo 2.7.2 è specificato: “i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione prenuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decenni. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione prenuziale è considerato potenziale o “teorico”, dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come “reale”;
  - h.3 al paragrafo 2.7.9 è specificato: “tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre, è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2)”;
- i. nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, tra l’altro, è precisato che:

- i.1 il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" elaborato dall'ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati "Key concepts" e "Guida alla disciplina della caccia" con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
- i.2 "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", possibilità questa prevista anche dalla "Guida alla disciplina della caccia";

**PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:**

- a. la Regione può fissare con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;
- b. con nota prot. n. 208439 del 24.04.2024, la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso al CTFVN la bozza di proposta di calendario venatorio 2024/2025 e le schede sintetiche per ciascuna specie ivi inserite, in cui sono state indicate le date di prelievo e le indicazioni degli elementi a supporto del periodo di prelievo proposto;
- c. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2012, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 2013, è stato convocato il CTFVR per il 5 aprile 2024 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, predisposto dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;
- d. con nota del MASAF, acquisita al prot. regionale n. 255680 del 23.05.2024, il CTFVN ha inviato il proprio parere consultivo favorevole, raccomandando di introdurre motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi di apertura e chiusura indicando, altresì, l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale;
- e. con nota prot. n. 181749 del 10.04.2024, ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992, la proposta di calendario venatorio 2024/2025 è stata inviata, altresì, all'ISPRA, per l'acquisizione del previsto parere consultivo;
- f. con nota prot. n. 26312 del 10.05.2024, l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere, fornendo le proprie considerazioni sulle proposte non ritenute condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico e sottolineando che sulle questioni non espressamente trattate ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata;
- g. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013, è stato successivamente convocato, per acquisire le valutazioni sui suddetti pareri del CTFVN ed ISPRA, l'incontro con il CTFVR per il 1° luglio 2024, le cui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della Direzione Generale competente per i consequenziali adempimenti;
- h. in tal quadro, i competenti uffici regionali, esaminate le osservazioni presentate dal CTFVN e dall'ISPRA, approfondite le relative problematiche, ed a valle del suddetto incontro con il CTFVR, hanno predisposto, all'esito del supplemento di istruttoria svolta, la proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, motivando gli eventuali scostamenti dai pareri ricevuti con adeguate motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche di supporto;
- i. in relazione ai richiamati pareri del CTFVN, prot. n. 255680 del 23.05.2024, e di ISPRA, prot. n. 26312 del 10.05.2024, che risultano tra loro discordanti in merito ad alcuni aspetti relativi a chiusure ed aperture dei periodi venabili di diverse specie, i competenti uffici regionali hanno effettuato una interpretazione mediata, adottando scelte prudenziali per ogni singola specie oggetto di prelievo;
- j. in particolare, il calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 recepisce le osservazioni dei summenzionati pareri, salvo che per i seguenti profili, in relazione ai quali si sintetizzano le principali e specifiche ragioni che motivano, anche singolarmente considerate, lo scostamento di parere, per altro in molti casi solo parziale;
- k. in merito alla scelta di **effettuare la caccia in preapertura** nei giorni di **1-4-7-8-11 di settembre 2024** per le specie **Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius) e Colombaccio (Columba palumbus)** nella sola *forma di caccia da appostamento e con riduzione dei capi per carniere*, si fa presente quanto segue:
  - k.1. l'anticipo dell'attività venatoria prima della terza domenica di settembre è consentito dalla legge 157/92 all'articolo 18 comma 2, il quale recita *"I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. ..."*;

- k.2. il Consiglio Regionale in data 08.09.2023, ha approvato i Piani Faunistici Venatori Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno redatti in vigenza del PFVR e sulla base del documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali di cui all'allegato 2 alla DGR n. 787 del 21.12.2012 di approvazione del PFVR 2012/2023, come disposto dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 9.8.2012, n.26;
- k.3. la Regione, con DGR 378 del 25.07.2024, ha proceduto all'adozione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale. A riguardo è importante ricordare, che l'adozione di uno strumento di pianificazione, anche se atto parziale di pianificazione, fino alla sua definitiva approvazione, determina come è noto che scattino le misure di salvaguardia di cui all'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, in forza delle quali le norme attuate sono quelle tra i due strumenti pianificatori di maggiore restrizione, pertanto le norme di gestione e pianificazione faunistica ad oggi vigenti in Campania, con l'attuazione del principio di salvaguardia, sono certamente, le più "cautelative" per la fauna selvatica;
- k.4. pertanto, si ritiene di poter consentire il regime di **anticipo dell'apertura** della caccia, **condizionato, alla formula di caccia da aspetto (appostamento temporaneo)**, al fine di non arrecare disturbo, alle specie **Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Colombaccio**, nelle giornate del 1-4-7-8-11 settembre 2024;
- l. nel merito dell'assunzione delle **date di apertura del prelievo venatorio al 15 di settembre 2024** per le specie **Germano reale (Anas platyrhynchos), Canapiglia (Mareca strepera), Fischione (Mareca penelope), Codone (Anas acuta), Mestolone (Spatula clypeata), Alzavola (Anas crecca), Marzaiola (Spatula querquedula), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Colombaccio (Columba palumbus), Quaglia (Coturnix coturnix) e Fagiano (Phasianus colchicus)** si fa presente quanto segue:
- l.1. la questione sollevata dall'ISPRA alla Regione Campania riguardo l'attività venatoria nel mese di settembre riveste natura di "raccomandazione", non di obbligo. ISPRA ha infatti espresso preoccupazioni in merito alla caccia settembrina per il presunto disturbo generalizzato imputabile alla caccia in forma vagante. Tuttavia, questa preoccupazione non è adeguatamente dettagliata, ISPRA acconsente difatti alla caccia in tal periodo a corvidi e colombaccio in preapertura, rendendo difficile per la Regione Campania adottare un divieto che limiterebbe l'attività venatoria in un periodo altrimenti legittimo, Peraltro le aperture al 15 settembre sono state autorizzate anche dal parere del CTFVN limitatamente agli acquatici con esclusione del Porciglione;
- l.2. l'articolo 18, comma 1, lett. a) e b), della legge 157/1992 stabilisce per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, vietando l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- l.3. secondo il documento scientifico "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)", le specie, che la Campania ritiene cacciabili a partire dal 15 settembre non rientrano nel periodo riproduttivo. Questo documento, insieme al Key Concepts 2021, conferma che le specie oggetto di caccia in forma vagante in tale periodo non sono in fase riproduttiva. Per quanto riguarda quaglia e fagiano, l'attività venatoria copre solo cinque giorni della decade di sovrapposizione indicata nella Guida UE alla Disciplina della Caccia, una pratica legittimata anche dal parere ISPRA. È importante sottolineare che la quaglia è classificata come specie "Least Concern" sia in Europa che a livello globale, con una popolazione italiana in aumento secondo il recente Rapporto Articolo 12 2013-2018. Questo dato ufficiale contraddice le preoccupazioni non dettagliate di ISPRA;
- l.4. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia, in proposito, che l'attività venatoria durante l'autunno e la prima parte dell'inverno tende ad interessare giovani adulti e ad essere sostitutiva rispetto alla mortalità naturale; per tale aspetto risulta meno impattante di quella nel periodo tardo invernale che sottrae alla popolazione individui adulti pronti per la riproduzione;
- l.5. inoltre, il complesso e articolato sistema di protezione della natura presente in Regione Campania, con 2 parchi nazionali e 13 parchi regionali, fornisce una robusta rete di aree protette che contribuiscono alla conservazione della biodiversità e alla gestione sostenibile delle risorse naturali;
- l.6. in conclusione, alla luce delle normative vigenti e delle conoscenze scientifiche attuali, si ritiene che l'attività venatoria a partire dalla terza domenica di settembre non rappresenti un disturbo significativo per la fauna selvatica. Pertanto, non sussistono elementi sufficientemente fondati per giustificare un divieto dell'attività venatoria in tale periodo. Si manterrà comunque un monitoraggio continuo dell'impatto venatorio sulla fauna, in collaborazione con ISPRA e altre istituzioni scientifiche, per adottare eventuali misure correttive qualora emergano nuovi dati che ne giustificano l'adozione;
- m. nel merito dell'assunzione delle **date di chiusura del prelievo venatorio** esse sono determinate stante l'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 18 della L. n. 157/92 che dispone: "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli", dal verificarsi della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile;

- n. per le date di chiusura dell'attività di prelievo, per talune specie, ISPRA stessa assume per la determinazione dei periodi di migrazione “nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata. L'esistenza di discrepanze tra paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di rotte di migrazione (fly way), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero.”;
- o. la stessa ISPRA ci dice che le date di migrazione possono variare tra i Paesi Europei, ndt alla stessa latitudine, poiché la Commissione ha assunto, in maniera politica e non tecnica, che i Paesi UE, possano avere date diverse di migrazione, senza invece attuare i principi strettamente scientifici che sono quelli delle rotte di migrazione (fly way);
- p. la metodologia italiana, adottata da ISPRA, per la determinazione della migrazione, non è quella su base statistica, cioè, considerato “in migrazione” una specie quando la maggior parte, o la media della popolazione, si “mette in migrazione” (ndt sistema Francese), ma quella su base “cautelativa-precauzionale” che considera la specie in migrazione quando per questa si individuano “i movimenti più precoci sul territorio”;
- q. in merito alla chiusura della caccia alla specie **Beccaccia (Scolopax rusticola)** al 30 gennaio 2025, anziché al 31 dicembre 2024:
- q.1. la legge n. 157 del 1992, all'articolo 18, dispone per tale specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato tutti i Piani faunistici venatori provinciali, dopo essere stati sottoposti alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza da parte del Settore Tutela dell'Ambiente;
- q.2. la suddetta possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, recante “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui, tra l'altro, è ribadito che “rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia”;
- q.3. il documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori” si esprime sulla possibilità di chiudere l'attività venatoria su tale specie, tra le altre, prima della fine del mese di gennaio (cfr. pagina 3);
- q.4. come suggerito dall'ISPRA nel medesimo documento, è stato previsto nel calendario venatorio un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (neviccate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti);
- q.5. la tendenza della popolazione europea della specie in questione è valutata stabile, sulla base di pubblicazioni scientifiche (Wetlands International, 2006 e Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009);
- q.6. in Campania la specie non è iscritta nella Lista Rossa regionale “Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania” (2013), e pertanto essa sarebbe da annoverare tra le “specie non minacciate” (LC – Least Concern), prevista dall'IUCN;
- q.7. in Italia la “Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia” (2012) ritiene i dati insufficienti per una classificazione dello status della specie, indicando che, tuttavia, a livello globale, la specie rientra nella classe LC - “a minor rischio”, sverna regolarmente e il numero di individui svernanti è considerato piuttosto elevato, anche se è sottoposto a pressione venatoria (Brichetti e Fracasso 2004); il documento, infine, si esprime in termini di “possibilità” dell'influenza della caccia, sullo status della popolazione nidificante non migratrice;
- q.8. la “Guida alla disciplina della caccia” ammette che alcuni studi specifici e dati più recenti hanno messo in discussione l'inclusione della beccaccia tra le specie con uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea, secondo il progetto di piano di gestione comunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, Elements for a Woodcock Management Plan, in Game and Wildlife Science, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139), e il numero di beccacce nidificanti in Europa è considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri;
- q.9. ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 e ss.mm.ii., gli uffici competenti indicano “il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria” e possono pertanto modificare i limiti di carniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio;
- q.10. la disciplina contenuta nella legge regionale n. 26 del 2012 e ss.mm.ii. (articolo 24, comma 3) prevede la limitazione dell'orario di caccia per la specie beccaccia (Scolopax rusticola), dalle 7,30 alle 16,00;

- q.11. la chiusura della stagione venatoria alla beccaccia al 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.9 e 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità;
- q.12. il nuovo documento KC 2021 prevede testualmente che la migrazione della specie cominci in febbraio nei paesi del Mediterraneo;
- q.13. lo stesso ISPRA fa presente, nel proprio parere, che la specie beccaccia è giudicata "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, e il nuovo Rapporto Articolo 12 sulla Direttiva, documento ufficiale della Commissione costituito dai rapporti nazionali ufficiali degli Stati membri, stabilisce che la popolazione della specie in Unione europea è "Sicura";
- q.14. il nuovo documento KC 2021 riporta testualmente che: "...la migrazione nei paesi mediterranei comincia in febbraio..." contraddicendo quindi il dato KC nazionale;
- q.15. i risultati dello studio dell'Università di Milano, in atto dal 2019 e tutt'ora in corso, hanno dimostrato che ben 31 partenze per la migrazione pre-nuziale di beccacce, marcate in dicembre in varie zone d'Italia con trasmettitore satellitare o GPS-GSM, sono avvenute a partire dall'inizio di marzo, confermando così i dati presenti nella pubblicazione di Current Zoology e il fatto che nel mese di gennaio non avvenga l'inizio della migrazione (Università di Milano Relazione attività 2019-20, 2020-21, 2021-22); il tutto, tenendo presente che la telemetria satellitare e GPS-GSM è in grado di distinguere i movimenti erratici invernali dalla migrazione vera e propria, poiché fornisce con cadenza giornaliera o ogni due-tre giorni la posizione dell'animale marcato;
- q.16. numerose pubblicazioni scientifiche confermano che la migrazione prenuziale avvenga in febbraio-inizio marzo, tra le quali:
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D. (2019) "Inter-individual variation and consistency of migratory behaviour in the Eurasian woodcock. Current Zoology 1-9
  - Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Guidolin L. (2017) "Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five-year project based on satellite tracking ". 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017.  
[https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program\\_and\\_Abstract\\_book\\_final.pdf](https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf).
  - Sorrenti M, Tormen N, Tedeschi A, Spagnesi M, Bottazzo M, Guidolin L (2013) Satellite radio tracking of Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: first data. Proceeding of "XXXIth IUGB Congress of the International Union of Game Biologists", Brussels, 27-29 August 2013:135.
  - J.A. Wadsack., 1992. Some notes on woodcock season 1990/91 in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.17. International Waterfowl Research Bureau.
  - J.A. Wadsack., 1981. The woodcock situation in Tunisia. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.
  - J.A. Wadsack., 1981. Some notes on woodcock in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.;
- q.17. in ogni caso, nel mese di gennaio il calendario prevede che il prelievo sia subordinato al monitoraggio delle specie, in linea con le indicazioni di ISPRA, anche con l'ausilio del sistema telematico regionale [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it) che costituisce lo sportello unico delle attività venatorie (SUAV) in Campania;
- q.18. nel parere emesso ISPRA, in merito alla Beccaccia testualmente riporta: "L'inizio della migrazione prenuziale della Beccaccia *Scolopax rusticola*, indicata nel documento "Key Concepts" corrisponde alla II decade di gennaio.";
- q.19. in verità l'Istituto propone, a latere di detto enunciato, valutazioni sempre nell'ottica cautelativa, sia sulle condizioni del Taxon che sulla pressione venatoria, una riduzione del periodo di prelievo, arrivando comunque a sostenere che "si ritiene quindi che sia ammissibile un'estensione del prelievo fino al 10 gennaio.";
- q.20. in Regione Campania, in funzione ampiamente cautelativa per detto taxon, vengono già attuate tutte le formule precauzionale del prelievo, quali la limitazione del carniere e la completa attuazione compiuta, ormai da anni, del protocollo ISPRA "per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi";
- q.21. l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (OFVR) ha avviato la costruzione di un protocollo che utilizza cani da ferma per rilevare l'Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) nelle aree di svernamento, al fine di migliorare la comprensione del periodo della migrazione prenuziale. Questo approccio permetterà di monitorare dettagliatamente la partenza primaverile delle beccacce e di adattare di

conseguenza le decisioni gestionali. Il protocollo, elaborato per ciascuna area, decade e anno, fornirà dati statistici specifici per la Campania, segnalando il trend di incontri (monitoraggio con il cane) e indicando con maggiore precisione la partenza primaverile della specie;

- q.22. pertanto, in piena e concreta attuazione, del comma 1 bis dell'articolo 18 della L. n. 157/92, non avvalendosi, nel caso di detto taxon, neanche della decade di sovrapposizione, si dispone la chiusura per detta specie al 30 gennaio 2025;
- r. circa la chiusura della caccia alle specie **Beccaccino (Gallinago gallinago) e Frullino (Lymnocyptes minimus)** al 30 gennaio 2025, anziché al 20 gennaio 2025:
- r.1. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta compatibile;
  - r.2. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, ovvero nei casi in cui questa avviene occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della "Guida alla disciplina della caccia", è evidenziato che questa azione di disturbo è mitigata se esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione "gli Anatidi selvatici della Campania" (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che le 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare sono tutte protette, e che delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
  - r.3. il Piano faunistico venatorio regionale 2013-2022 evidenzia in figura 12 la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori acquatici;
  - r.4. per entrambe le specie la migrazione prenuziale, secondo il nuovo documento "Key concepts" comincia in febbraio, quindi la caccia fino al 30 gennaio rispetta la direttiva Uccelli e la legge n. 157 del 1992; la caccia in gennaio, in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi. Inoltre, in Campania, così come in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti";
  - r.5. come specificato dal documento "Guida alla disciplina della caccia", al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione prenuziale è considerato potenziale o "teorico", e che pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
  - r.6. tale possibilità è confermata dall'Ispra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
  - r.7. nel parere emesso ISPRA, in merito al Beccaccino e al Frullino testualmente riporta: "...il Beccaccino e il Frullino per i quali invece la chiusura della caccia viene indicata da codesta Amministrazione al 31 gennaio.", senza commentare la proposizione in senso negativo, poiché, in effetti entrambe le specie hanno una migrazione prenuziale, secondo il nuovo documento Key concepts, che comincia in febbraio; quindi, la caccia fino al 30 gennaio rispetta ampiamente il comma 1 bis dell'articolo 18 della L. n. 157/92, 92, il quale vieta l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, solo durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato il Piano faunistico venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, e dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza di cui al decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
  - r.8. ISPRA per queste specie semplicemente "raccomanda", accomunandole per habitat a quelle acquatiche, di non proporre una chiusura differenziata poiché questa comporterebbe effetti negativi;
  - r.9. si fa presente che in gennaio il prelievo venatorio, in forma vagante, si consenta, limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi. In particolare in Regione Campania, così come in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria;

- r.10. la raccomandazione proposta dall'Istituto, essendo fortemente ridotto il "disturbo" arrecato dalla attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti acquatici", stante le assunte disposizioni dei vigenti vincoli di tutela ambientali, risulta già ampiamente considerata. Pertanto, si dispone la chiusura per dette specie al 30 gennaio 2025;
- s. in merito alla chiusura della caccia alle specie **Tordo bottaccio**, (**Turdus philomelos**), **Cesena** (**Turdus pilaris**) e **Tordo sassello** (**Turdus iliacus**) il 20 gennaio 2025, anziché il 30 dicembre 2024 per tordo bottaccio e il 9 gennaio 2025 per cesena e tordo sassello:
- s.1. la legge n. 157 del 1992, all'articolo 18, dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato tutti i Piani faunistici venatori provinciali, dopo essere stati sottoposti alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza da parte del Settore Tutela dell'Ambiente;
- s.2. come specificato dal documento "Guida alla disciplina della caccia", al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decadi, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è considerato potenziale o "teorico", e che pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
- s.3. tale possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro, è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
- s.4. le specie tordo bottaccio e cesena, a livello globale, sono classificate "Least concern" dall'IUCN ovvero la categoria di specie ornitiche a più basso rischio, a cui appartengono le specie più diffuse, mentre il tordo sassello, a livello europeo è attualmente considerato specie in buono stato di conservazione "Least concern";
- s.5. come già evidenziato, la data di chiusura al 20 gennaio, per cesena e tordo sassello risulta compatibile in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia, rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts". Peraltro, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo, quindi, un margine di flessibilità, secondo quanto riportato al paragrafo 2.7.2/2.7.9 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- s.6. del resto, la data di chiusura per la specie tordo bottaccio potrebbe essere il 30 gennaio, sulla base dei dati scientifici che dimostrano tempi di migrazione diversi rispetto al dato KC nazionale. Per tale specie si dispone, in particolare, di studi scientifici sulla migrazione proprio nel territorio regionale (studio eseguito sul tordo bottaccio, geograficamente localizzato in Campania, la pubblicazione "Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy", degli Autori Scebba & Oliveri del Castillo, 2017, che ha stabilito come la migrazione prenuziale della specie abbia inizio in Campania nel mese di febbraio) e di altri 3 riguardanti le regioni confinanti (Puglia, Lazio e Calabria);
- s.7. ancora il recente studio con telemetria satellitare svolto dall'Università di Milano e dalla Regione Puglia ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nel mese di marzo (Università di Milano, Rapporto tordo bottaccio 2021-22, Data on file Regione Puglia). Il portale web Ornitho.it, che riporta le osservazioni degli uccelli in tutta Italia, dimostra anch'esso che un aumento visibile delle osservazioni della specie ha inizio nel mese di febbraio;
- s.8. Il sito internazionale Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei Key concepts, dimostra che le presenze del tordo bottaccio nel quadrante che include la Regione Campania diminuiscono progressivamente a partire dalla metà di marzo, mentre l'incremento delle presenze nel quadrante a Nord-Est della Regione Campania ha inizio nella seconda decade di febbraio sito: [eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000](http://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000);
- s.9. questi dati consentono di utilizzare i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e discostarsi quindi dal dato KC nazionale, potendo estendersi la caccia fino al 20 gennaio 2025;
- t. in merito alla chiusura della caccia per le specie **Fischione** (**Mareca penelope**), **Mestolone** (**Spatula clypeata**), **Alzavola** (**Anas crecca**), **Folaga** (**Fulica atra**), **Gallinella d'acqua** (**Gallinula chloropus**), **Porciglione** (**Rallus aquaticus**), al 30 gennaio 2025, anziché il 20 gennaio 2025 così come prevista per le

altre specie acquatiche *Germano reale (Anas platyrhynchos)*, *Canapiglia (Mareca strepera)*, *Codone (Anas acuta)*, *Marzaiola (Spatula querquedula)*:

- t.1. la chiusura risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts", mentre per le specie canapiglia, folaga e gallinella d'acqua la data di chiusura, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia, rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts", risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale. Peraltro, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un margine di flessibilità, secondo quanto riportato al paragrafo 2.7.2/2.7.9 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". Così come meglio dettagliato e giustificato nelle monografie dei diversi taxon elaborate nel Calendario.(NDT);
- t.2. in merito alla questione del presunto "disturbo" e "confusione", anche in questo caso ISPRA espone valutazioni generiche che non trovano nessuna attuazione "concreta" in regione Campania;
- t.3. per quanto attiene il disturbo la quasi totalità delle zone umide Campane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente "ininfluente il disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. La presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- t.4. per quanto attiene il principio di confusione, questo non risulta applicabile alle famiglie Anatidae e Rallidae per ragioni legate alla loro morfologia e biologia;
- t.5. le specie di Anatidae presentano caratteristiche morfologiche ben definite e facilmente identificabili, come la forma del becco, la disposizione delle penne e i colori distintivi. Questo facilita il riconoscimento e riduce la probabilità di confusione con altre specie. Le Anatidae spesso si aggregano in stormi omogenei durante il volo e il foraggiamento. Questi stormi sono composti da individui della stessa specie, limitando il rischio di confusione interspecifica. I comportamenti coordinati e le vocalizzazioni specifiche aiutano ulteriormente a mantenere l'integrità del gruppo e a prevenire la confusione;
- t.6. le specie di Rallidae hanno caratteristiche morfologiche distintive, come la forma del corpo snello, le zampe lunghe e le dita dei piedi estese che permettono loro di muoversi agilmente attraverso le vegetazioni acquatiche dense. La Folaga ha un piumaggio nero uniforme e uno scudo frontale bianco, mentre la Gallinella d'acqua presenta una colorazione marrone scura con una linea bianca sui fianchi e uno scudo frontale rosso;
- t.7. I Rallidae tendono a essere più territoriali e meno gregari rispetto agli Anatidae, il che riduce ulteriormente la possibilità di confusione tra specie diverse. Queste specie sono fortemente legate ai loro habitat specifici, come paludi e laghi con vegetazione densa, dove svolgono la maggior parte delle loro attività quotidiane. Questo comportamento spaziale distintivo aiuta a evitare interazioni confusive con altre specie.
- t.8. l'assenza di confusione per le specie delle famiglie Anatidae e Rallidae è sostenuta dalle seguenti osservazioni:
- **Morfologia Distintiva:** le caratteristiche fisiche ben definite delle specie di entrambe le famiglie facilitano il riconoscimento e riducono la possibilità di confusione;
  - **Comportamenti Specifici:** le abitudini di aggregazione degli Anatidae e i comportamenti territoriali dei Rallidae, insieme alla loro fedeltà agli habitat specifici, contribuiscono a mantenere chiare le distinzioni tra le specie.
- t.9. pertanto, il principio di confusione non è applicabile alle specie Anatidae e Rallidae a causa delle loro distintive caratteristiche morfologiche e comportamentali che permettono una chiara identificazione e separazione, evitando il rischio di confusione interspecifica;
- u. in merito alla chiusura della caccia alla specie **Quaglia (Coturnix coturnix)** il 30 novembre 2024, anziché il 31 ottobre 2024:
- u.1. la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9;
- u.2. il documento "Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010 MiPAA" Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) valuta la specie in incremento come popolazione nidificante in Italia;
- u.3. la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", emanata da ISPRA con la nota Prot. n. 25495, nulla riferisce in ordine ad

- una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/1992;
- u.4. per quanto sopra riportato è evidente che l'arco temporale di prelievo considerato per la quaglia dal 15 settembre al 30 novembre rispetta la direttiva Uccelli e la legge 157/92;
- v. in merito alla chiusura della caccia alla specie **Fagiano (*Phasianus colchicus*)** il 30 gennaio 2025, anziché il 31 dicembre 2024:
- v.1. la valutazione IUCN non è applicabile (NA) poiché la specie in Italia è stata introdotta, seppur in epoca passata e non è considerabile autoctona;
- v.2. la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", emanata da ISPRA con la nota Prot. n. 25495, evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (2° decade di settembre);
- v.3. il prelievo nel mese di gennaio è consentito soltanto secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- v.4. per quanto sopra riportato è evidente che l'arco temporale di prelievo considerato per il fagiano dal 15 settembre al 30 gennaio in presenza di piani di prelievo, rispetta la direttiva Uccelli e la legge 157/92;
- w. in merito all'**attività di addestramento** cani per ISPRA "... una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'inizio dell'attività di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)". In tal senso si rappresenta quanto segue:
- w.1. l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento "Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento" emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003;
- w.2. tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio e nel periodo compreso dal 1° settembre al 15 settembre 2024. Gli uffici competenti per territorio, con proprio provvedimento, dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza dalla prole dai genitori, autorizzano l'anticipo fino a quarantacinque giorni, delle attività di addestramento cani fatto salvo l'individuazione delle aree idonee entro il 10 agosto;
- w.3. al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, gli Uffici competenti provvederanno obbligatoriamente ad attuare i dovuti monitoraggi territoriali ed eventualmente ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata agli Uffici competenti;
- w.4. l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale OFVR, acquisiti gli esiti di tale programmato monitoraggio, definirà, in concertazione con ogni singolo ATC campano, le aree e le formule dell'addestramento e allenamento dei cani, nel periodo antecedente al 1° settembre e fino a 45 giorni prima;

**PRESO ATTO**, altresì, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che

- a. in virtù delle competenze attribuite alla Giunta regionale dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2012 e ss.mm.ii., il calendario:
- a.1. vieta, per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché sulla base delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale, consolidate nella Regione: Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*), Daino (*Dama dama*), Combattente (*Calidris Pugnax*), Coturnice (*Alectoris graeca*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Tortora (*Streptopelia turtur*);
- a.2. vieta, infine, l'attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario venatorio 2024/2025;
- b. il calendario venatorio 2024-2025, completo di tavole grafiche per valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, predisposto dalla competente Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, prevede, tra l'altro:
- b.1. il periodo di preapertura nei giorni *1-4-7-8 e 11 di settembre 2024*;
- b.2. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2024 al 30 gennaio 2025 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;
- b.3. il carnere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
- b.4. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carnieri per le aree Natura 2000;
- b.5. le specie protette temporaneamente;

- b.6. il divieto di caccia per le specie non riportate nel paragrafo APERTURA dell'allegata proposta di calendario, anche se inserite tra quelle cacciabili di cui articolo 18 della legge n. 157 del 1992;
- b.7. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì);
- b.8. l'orario di caccia;
- b.9. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- b.10. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- b.11. le disposizioni per le aree cosiddette NATURA 2000;
- b.12. la regolamentazione relativa a:
  - b.12.1. i divieti e prescrizioni;
  - b.12.2. la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 853/2004;
  - b.12.3. l'uso del tesserino venatorio, contenente il codice QR (Quick Response Code - codice a risposta rapida - codice a barre bidimensionale o codice 2D), formato da una matrice quadrata al cui interno sono presenti moduli neri di diversa dimensione, e impiegato per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone o altri tipi di scanner, oltre al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
  - b.12.4. il controllo delle popolazioni di cinghiali;
  - b.12.5. il controllo del bracconaggio;
  - b.12.6. l'accesso dei cacciatori alle aree contigue dei Parchi nazionali;

**RITENUTO, pertanto:**

- a. di dover approvare il menzionato *calendario venatorio 2024-2025*, predisposto dai competenti uffici regionali, di cui all'allegato 1 e le relative tavole grafiche ed allegati, come di seguito indicati, a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: allegato 2 - valichi montani, allegato 3 - corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 4 - zone umide della regione, allegato 5 - aree protette, allegato 6 - S.I.C. e Z.P.S, allegato 7 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
- b. di dover demandare alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1. di approvare il menzionato *calendario venatorio 2024-2025*, predisposto dai competenti uffici regionali, di cui all'allegato 1 e le relative tavole grafiche ed allegati, come di seguito indicati, a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: allegato 2 - valichi montani, allegato 3 - corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 4 - zone umide della regione, allegato 5 - aree protette, allegato 6 - S.I.C. e Z.P.S, allegato 7 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
- 2. di demandare alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali ed agli uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	414	del	31/07/2024	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 07	00

**OGGETTO :**

**Art. 24, comma 1 L.R. 26 e ss. mm. ii. - Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2024/2025.**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE -□ ASSESSORE -□		<i>Assessore Caputo Nicola</i>	1400	02/08/2024
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Passari Maria</i>	16347	02/08/2024

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	31/07/2024	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	02/08/2024

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente